Prefettura di Pisa

Ufficio Territoriale del Governo

Pisa, *data del protocollo*

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISA

AL SIG. QUESTORE DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE DEI CARABINIERI DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISA

OGGETTO: Emergenza Covid – 19. Sanità pubblica veterinaria: chiarimento trasporto animali vivi.

Per i profili di interesse, si trasmette la nota del Ministero della Salute del 18 marzo u.s., recante indicazioni per il trasporto di animali vivi sul territorio nazionale.

IL PREFETTO
Castaldo

Prefettura Pisa - Gabinetto - Prot. Uscita N.0014670 del 23/03/2020

Sindaci

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 6
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: dgsa@postacert.sanita.it

Alle Prefetture

Assessorati alla sanità delle Regioni e delle Province autonome e servizi veterinari

Agenzia delle Dogane
dir.antifrodecontrolli@adm.gov.it

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita - Div5 - Autotrasporto nazionale di merci - Controllo, statistica e monitoraggio
dg.ts@pec.mit.gov.it

FNOVI e AMNVI

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
dipps.serviziopolstrada.segreteria@interno.it

ARRIVATO IL
19 MAR 2020
PREFETTURA PISA

Comando Carabinieri per la tutela forestale
frm43916@pec.carabinieri.it
tfcdo@carabinieri.it

Oggetto: Emergenza da Coronavirus – sanità pubblica veterinaria – Chiarimenti trasporto animali.

Facendo seguito alla nota del 02/03/2020 n. 5086 e alla nota del 12/03/2020 n. 6249 prott. DGSAF, accertato che sul territorio proseguono trasporti di animali per finalità non conformi a quanto stabilito nelle note precedenti, si precisa quanto segue.

Il principio alla base delle misure prese è volto a evitare lo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale ed europeo, salvo comprovate esigenze lavorative così come definite nella nota del 12/03/2020. Tali esigenze devono essere ricondotte alla casistica di quelle attività che non possono essere differite ai sensi della nota del 02/03/2020. Pertanto le attività lavorative sono da intendersi quelle correlate con quanto previsto dall'allegato 1, lett. C, numeri 2 e 3.

Con particolare riferimento ai trasporti di animali non destinati ad attività riproduttive e zootecniche si rappresenta che questi potranno essere trasportati solo per esigenze connesse alla salute e al benessere stesso degli animali. Di seguito alcuni esempi non esaustivi:

- Rientro nel luogo usuale di detenzione;
- Spostamenti presso struttura veterinaria atti a garantire le cure veterinarie necessarie;

Sono, invece, espressamente vietati, tra gli altri, gli spostamenti destinati alla movimentazione degli animali per finalità ludico ricreative e per addestramento degli stessi.

Infine, si rappresenta che nel settore zootecnico e riproduttivo è consentito lo spostamento degli animali da e verso le stazioni di monta, centri di inseminazione e centri di produzione di embrioni.

Tutte le movimentazioni, inoltre, devono essere svolte nel rispetto della normativa di settore vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
* F.to Dott. Silvio Borrello

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993"

Responsabile del procedimento: Dott. U. Santucci

Referente del procedimento: Dott. T. Di Paolo/ Dott.ssa D. Pierucci / Dott.ssa D. Loni